



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

“Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale”

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il comma 1, lettera g) e il comma 2, dell'art. 54, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, “Nuovo codice della strada e successive modificazioni”, con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;

Visto, il comma 2, dell'art. 203, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, con il quale sono stati classificati, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del codice della strada, gli autoveicoli per uso speciale;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera ii), del sopra citato art. 203, relativo ad altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione Generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;

Decreta:

Articolo Unico

È classificato per uso speciale l'autoveicolo avente carrozzeria, dotata di attrezzature permanentemente installate, idonea al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani.

ing. Pasquale D'Anzi